

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1981

Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate al raggiungimento del limite di età

ONOREVOLI SENATORI. — La promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, è stata ripristinata dall'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Essa, però, presuppone che l'ufficiale sia stato valutato per l'avanzamento al grado superiore almeno una volta; ne consegue che, laddove non può essere valutato perchè colpito dai limiti di età prima di essere compreso in aliquota di scrutinio, la promozione anzi detta non può essere conferita.

Per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, invece, fin dal 1974, con l'articolo 2 della legge 10 settembre 1974, n. 496, era stata già prevista la promozione al grado superiore dal giorno prima del collocamento al riposo, anche per i sottufficiali, senza alcuna formalità.

La stessa norma è stata estesa pure al personale della Guardia di finanza, con la legge 21 dicembre 1977, n. 932.

Infine, per i due predetti Corpi, con la legge 24 dicembre 1979, n. 652, sono stati pro-

rogati gli articoli 2 delle leggi citate, in modo da dare ad alcuni la possibilità di maturare i requisiti richiesti per la promozione.

Perciò, dopo aver già ottenuto i relativi pareri favorevoli degli Stati maggiori, per evidenti ragioni di giustizia, non si può fare a meno di stabilire lo stesso trattamento per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Esercito (Carabinieri compresi), della Marina e dell'Aeronautica.

Trattasi di personale che ha maturato molti anni di servizio, che ha ben meritato e che vorrebbe vedere conclusa la carriera con l'acquisizione di un altro grado per motivi più morali che economici. Difatti, ad essi, essendo quasi tutti combattenti e partigiani, grazie al 2° comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici, può essere conferito ai fini pensionistici lo stipendio del grado superiore a quello posseduto.

Pertanto, la spesa prevista risulta di lieve entità e trova facile capienza negli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado oppure un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a trent'anni, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e, se giudicati idonei, sono promossi dal giorno antecedente a quello del compimento del limite di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Art. 2.

Non si fa luogo alla promozione di cui all'articolo 1 per quegli ufficiali che, trovandosi in ausiliaria o in congedo, abbiano già conseguito analogo avanzamento prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 45.000.000 all'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.